



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 25 novembre 2011 (28.11)  
(OR. en)**

17396/11

**Fascicolo interistituzionale:  
2011/0375 (NLE)**

**PECHE 348**

**PROPOSTA**

---

Mittente:	Commissione europea
Data:	<a href="#">25 novembre 2011</a>
n. doc. Comm.:	COM(2011) 799 definitivo
Oggetto:	Proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce, per il 2012, le possibilità di pesca per alcuni stock o gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Nero

---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta [della Commissione](#) inviata con lettera di [Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore](#), a Uwe CORSEPIUS, Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea.

---

All.: COM(2011) 799 definitivo



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 25.11.2011  
COM(2011) 799 definitivo

2011/0375 (NLE)

Proposta di

**REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO**

**che stabilisce, per il 2012, le possibilità di pesca per alcuni stock o gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Nero**

## RELAZIONE

### 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

- **Motivazione e obiettivi della proposta**

A norma del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca (PCP), la PCP è intesa a garantire lo sfruttamento delle risorse acquatiche vive in condizioni sostenibili dal punto di vista economico, ambientale e sociale. Uno strumento importante in tale ambito è rappresentato dalla fissazione annuale delle possibilità di pesca sotto forma di totali ammissibili di catture (TAC), contingenti e limitazioni dello sforzo di pesca.

Scopo della presente proposta è stabilire, per il 2012, le possibilità di pesca degli Stati membri in relazione agli stock ittici di maggiore importanza commerciale del Mar Nero.

- **Contesto generale**

La comunicazione della Commissione - Consultazione sulle possibilità di pesca per il 2012, COM(2011)298 definitivo - delinea il contesto della proposta.

Il parere scientifico sulle possibilità di pesca nel Mar Nero per il 2012 sarà formulato dal comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) nel novembre 2011.

La proposta contiene una sezione importante ai fini della gestione della pesca nel Mar Nero nel 2012, che fissa i TAC e i contingenti.

- **Disposizioni vigenti nel settore della proposta**

Le possibilità di pesca e le modalità di ripartizione tra gli Stati membri sono stabilite da un regolamento annuale. Il più recente è il regolamento (UE) n. 1256/2010 del Consiglio, del 17 dicembre 2010, che stabilisce, per il 2011, le possibilità di pesca applicabili nel Mar Nero per alcuni stock ittici.

- **Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione europea**

Le misure proposte sono conformi agli obiettivi e alle regole della politica comune della pesca e alla politica dell'Unione in materia di sviluppo sostenibile.

### 2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

- **Ricorso al parere di esperti**

Principali organizzazioni/esperti consultati

L'organizzazione scientifica consultata è il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP).

Ogni anno l'Unione europea chiede il parere scientifico dello CSTEP sullo stato degli stock ittici importanti. Il parere dovrebbe vertere su tutti gli stock del Mar Nero per i quali sono stati proposti TAC.

- **Consultazione delle parti interessate**

La consultazione delle parti interessate è avvenuta attraverso la comunicazione della Commissione relativa alle possibilità di pesca per il 2012. La base scientifica della proposta sarà fornita dallo CSTEP.

- **Valutazione dell'impatto**

In attesa dei pareri scientifici, l'attuazione delle misure proposte potrebbe comportare una variazione delle possibilità di pesca in termini di catture per i pescherecci UE nel Mar Nero.

La proposta non è limitata al breve periodo ma si inserisce in una strategia più ampia volta a ricondurre gradualmente lo sforzo di pesca a livelli sostenibili a lungo termine.

A medio e lungo termine l'approccio proposto dovrebbe consentire di contenere lo sforzo di pesca, pur mantenendo stabili o aumentando i contingenti nel lungo periodo. Gli effetti previsti a lungo termine sono una riduzione dell'impatto ambientale (in seguito all'adeguamento dello sforzo di pesca) e una stabilizzazione o un aumento degli sbarchi. Nel lungo periodo la sostenibilità delle attività di pesca è destinata ad aumentare.

### **3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA**

- **Sintesi delle misure proposte**

La proposta fissa i limiti di cattura e di sforzo applicabili alla pesca UE e alle attività di pesca internazionali a cui partecipano le navi dell'UE, al fine di conseguire l'obiettivo della politica comune della pesca volto a garantire attività di pesca sostenibili sotto il profilo biologico, economico e sociale.

- **Base giuridica**

Articolo 43, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

- **Principio di sussidiarietà**

La proposta rientra nella competenza esclusiva dell'Unione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica.

- **Principio di proporzionalità**

La proposta è in linea con il principio di proporzionalità per la ragione seguente.

La politica comune della pesca è una politica comune. A norma dell'articolo 43, paragrafo 3, del TFUE, il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta le misure relative alla fissazione e alla ripartizione delle possibilità di pesca.

Il regolamento del Consiglio in questione assegna le possibilità di pesca agli Stati membri. Con riferimento all'articolo 20, paragrafo 3, del regolamento 2371/2002 gli Stati membri sono liberi di ripartire le loro possibilità di pesca tra le regioni o gli operatori come ritengono. Gli Stati membri hanno quindi un ampio margine di manovra quanto alle decisioni connesse al modello socioeconomico di loro scelta per sfruttare le possibilità di pesca di cui dispongono.

La proposta non ha alcuna nuova implicazione finanziaria per gli Stati membri. Il regolamento è adottato ogni anno dal Consiglio e i mezzi pubblici e privati per garantirne l'applicazione sono già stati predisposti.

- **Scelta dello strumento**

Strumento proposto: regolamento.

Si tratta di una proposta di gestione della pesca basata sull'articolo 43, paragrafo 3, del TFUE e conforme all'articolo 20 del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio.

#### **4. INCIDENZA SUL BILANCIO**

Nessuna.

#### **5. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI**

- **Semplificazione**

La proposta prevede la semplificazione delle procedure amministrative per le autorità pubbliche (europee o nazionali), con riguardo segnatamente ai requisiti per la gestione dello sforzo.

- **Riesame/revisione/cessazione dell'efficacia**

La proposta riguarda un regolamento annuale per il 2012 e non comprende pertanto una clausola di revisione.

- **Illustrazione dettagliata della proposta**

La proposta stabilisce per il 2012 le possibilità di pesca per alcuni stock o gruppi di stock ittici degli Stati membri operanti nel Mar Nero.

I quantitativi proposti tengono conto del parere scientifico e del quadro per la fissazione dei TAC e dei contingenti definito nella comunicazione della Commissione relativa alla consultazione sulle possibilità di pesca per il 2012.

Poiché la Commissione intende garantire l'utilizzo sostenibile delle risorse della pesca in linea con la politica dell'Unione e gli impegni internazionali, mantenendo nel contempo stabili le possibilità di pesca, le variazioni annuali dei TAC e dei contingenti sono limitate per quanto possibile tenendo conto dello stato di ciascuno stock.

I TAC e i contingenti assegnati agli Stati membri sono specificati nell'allegato I.

Proposta di

## **REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO**

**che stabilisce, per il 2012, le possibilità di pesca per alcuni stock o gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Nero**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 43, paragrafo 3, del trattato, il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta le misure relative alla fissazione e ripartizione delle possibilità di pesca.
- (2) A norma del regolamento (CE) n. 2371/2002 relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca<sup>1</sup>, le misure che disciplinano l'accesso alle acque e alle risorse e l'esercizio sostenibile delle attività di pesca sono decise tenendo conto dei pareri scientifici disponibili e segnatamente della relazione del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP).
- (3) Spetta al Consiglio adottare le misure relative alla fissazione e alla ripartizione delle possibilità di pesca per tipo di pesca o per gruppo di tipi di pesca, ivi comprese, se del caso, alcune condizioni ad esse funzionalmente collegate. Le possibilità di pesca dovrebbero essere ripartite tra gli Stati membri in modo tale da garantire a ciascuno di essi la stabilità relativa delle attività di pesca per ciascuno stock o ciascun tipo di pesca e nel pieno rispetto degli obiettivi della politica comune della pesca stabiliti nel regolamento (CE) n. 2371/2002.
- (4) I totali ammissibili di catture (TAC) e i contingenti devono essere stabiliti sulla base dei pareri scientifici disponibili, tenendo conto degli aspetti biologici e socioeconomici, garantendo parità di trattamento alle industrie della pesca e tenendo conto delle opinioni espresse in sede di consultazione delle parti interessate.

---

<sup>1</sup> GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

- (5) L'uso delle possibilità di pesca stabilito nel presente regolamento è soggetto al regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca<sup>2</sup> e in particolare agli articoli 33 e 34 di tale regolamento concernenti la registrazione delle catture e dello sforzo di pesca e la notifica dei dati sull'esaurimento delle possibilità di pesca. Occorre pertanto precisare i codici che gli Stati membri devono utilizzare nel trasmettere alla Commissione i dati relativi agli sbarchi degli stock disciplinati dal presente regolamento.
- (6) Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti<sup>3</sup>, è necessario individuare gli stock che sono soggetti alle varie misure ivi menzionate.
- (7) Al fine di evitare un'interruzione delle attività di pesca e garantire una fonte di reddito ai pescatori dell'Unione è importante che le attività di pesca vengano aperte il 1° gennaio 2012. Per motivi di urgenza, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la pubblicazione.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **CAPO I**

### **Campo di applicazione e definizioni**

#### *Articolo 1*

##### **Oggetto**

Il presente regolamento stabilisce, per il 2012, le possibilità di pesca per alcuni stock o gruppi di stock ittici nel Mar Nero.

#### *Articolo 2*

##### **Campo di applicazione**

Il presente regolamento si applica ai pescherecci UE operanti nel Mar Nero.

#### *Articolo 3*

##### **Definizioni**

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) "CGPM": Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo;

---

<sup>2</sup> GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

<sup>3</sup> GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3.

- b) "Mar Nero": la sottozona geografica della CGPM quale definita nella risoluzione CGPM/33/2009/2;
- c) "nave UE", un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro e immatricolato nell'Unione;
- d) "totale ammissibile di catture (TAC)": il quantitativo che può essere annualmente prelevato da ogni stock;
- e) "contingente": la quota del TAC assegnata all'Unione, a uno Stato membro o a un paese terzo.

## **CAPO II**

### **Possibilità di pesca**

#### *Articolo 4*

##### ***TAC e loro ripartizione***

I TAC, la ripartizione dei medesimi tra gli Stati membri e le eventuali condizioni a ciò funzionalmente collegate sono stabiliti nell'allegato.

#### *Articolo 5*

##### ***Disposizioni speciali in materia di ripartizione***

La ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca ai sensi del presente regolamento non pregiudica:

- a) gli scambi a norma dell'articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002;
- b) le riassegnazioni effettuate a norma dell'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1224/2009;
- c) gli sbarchi supplementari autorizzati a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96;
- d) i quantitativi riportati a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96;
- e) le detrazioni effettuate a norma degli articoli 37, 105 e 107 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

#### *Articolo 6*

##### ***Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie***

Catture provenienti da stock per i quali le possibilità di pesca sono fissate dal presente regolamento sono conservate a bordo o sbarcate soltanto se:

- a) le catture sono state effettuate da pescherecci di uno Stato membro che dispone di un contingente non ancora esaurito; oppure
- b) le catture rientrano in una quota a disposizione dell'Unione che non è stata ripartita tra gli Stati membri tramite contingenti e se detta quota dell'Unione non è ancora esaurita.

## **CAPO III**

### **Disposizioni finali**

#### *Articolo 7*

#### **Trasmissione dei dati**

Ai fini della trasmissione alla Commissione dei dati relativi agli sbarchi dei quantitativi catturati per ogni stock a norma degli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri utilizzano i codici degli stock che figurano nell'allegato del presente regolamento.

#### *Articolo 8*

#### **Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2012.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*

## ALLEGATO

### TAC applicabili ai pescherecci UE in zone in cui sono imposti TAC per specie e per zona

Nelle seguenti tabelle sono riportati i TAC e i contingenti per ogni stock (in tonnellate di peso vivo, salvo diversa indicazione) e, se del caso, le condizioni che vi sono funzionalmente collegate.

Gli stock ittici figurano secondo l'ordine alfabetico dei nomi latini delle specie. In appresso è riportata una tavola di corrispondenza dei nomi latini e dei nomi comuni utilizzati ai fini del presente regolamento.

Nome scientifico	Codice alfa a 3 lettere	Nome comune
<i>Psetta maxima</i>	TUR	Rombo chiodato
<i>Sprattus sprattus</i>	SPR	Spratto

---

Specie:	Rombo chiodato <i>Psetta maxima</i>	Zona:	Acque UE del Mar Nero TUR/F37.4.2.C
Bulgaria	37	TAC analitico.	
Romania	37	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
UE	74 (1)		
TAC	Non pertinente		

(1) Dal 15 aprile al 15 giugno è vietata qualsiasi attività di pesca, trasbordo, imbarco e sbarco.

---

Specie:	Spratto <i>Sprattus sprattus</i>	Zona:	Acque UE del Mar Nero SPR/ F37.4.2.C
Bulgaria	8032,5	TAC analitico	
Romania	3442,5	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
UE	11475		
TAC	Non pertinente		

---